



**COMPARTIMENTO MARITTIMO DI PALERMO
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTICELLO**

ORDINANZA N° 4/2012

La sottoscritta Tenente di Vascello (CP) Silviamaria MALAGRINO', Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porticello:

- VISTA:** la propria ordinanza n.14/94 emanata il 20/12/1994 dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello inerente la disciplina dell'ambito portuale di Porticello e delle attività che ivi si svolgono;
- VISTA:** la propria ordinanza n.09/10 emanata il 18/05/2010 dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello inerente la disciplina delle operazioni di sbarco/trasbordo del "tonno rosso" nel porto di Porticello;
- VISTA:** la propria ordinanza n.31/10 emanata il 22/12/2010 dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello inerente la disciplina delle operazioni di sbarco dei prodotti della pesca nel porto di Porticello;
- VISTA:** la propria ordinanza n.25/11 emanata il 06/10/2011 dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello inerente il deposito delle merci in banchina nel porto di Porticello;
- RITENUTO:** necessario rivedere e disciplinare, nei termini di un più proficuo e razionale utilizzo delle banchine, moli e pennelli del porto di Porticello il quale, in alcune parti, forma un unico contesto con l'insediamento urbano;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 con il quale è stato approvato il Nuovo Codice della Strada e sue ss.mm. ed ii., nonché il D.P.R. 195 del 16/12/1992 con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;
- VISTI:** gli articoli 260 e 682 del Codice Penale;
- VISTA:** la Legge n° 979 del 31.12.1982 – Tutela delle acque marine dall'inquinamento, e successive modifiche e/o integrazioni;
- VISTA:** la Legge n° 84 del 28.01.1994 – Riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche e/o integrazioni;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n° 271 del 27.07.1999 – Adeguamento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della Legge n° 485 del 31.12.1998, e successive modifiche e/o integrazioni;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n° 272 del 27.07.1999 – Adeguamento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge n° 485 del 31.12.1998, e successive modifiche e/o integrazioni;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n° 298 del 17.08.1999 – Attuazione della Direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca, e successive modifiche e/o integrazioni;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n. DEM3/850 in data 28.03.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente per oggetto lo snellimento dell'iter procedurale, previsto dall'art. 46 del D.Lgs. n° 272/'99, propedeutico al rilascio del Nulla Osta per alcune tipologie di lavori con uso di fiamma a bordo delle navi, e successive modifiche e/o integrazioni;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n° 152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche e/o integrazioni;

- VISTO:** il Decreto Legislativo n° 81 del 09.04.2008 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modifiche e/o integrazioni;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n° 106 del 03.08.2009 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modifiche e/o integrazioni;
- VISTO:** la nota prot. 01672 del 02.04.2012 di questo Ufficio diretta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo e alla ASP di Palermo con cui, conformemente a prassi amministrativa già avviata, si indicava una elencazione di lavori classificati di lieve entità (Dispaccio n° DEM3/850 del 26/03/2002 del Ministero dei trasporti e della Navigazione), al fine di acquisire parere preventivo utile all'esecuzione degli stessi;
- RITENUTO OPPORTUNO** partecipare preventivamente il contenuto della presente ordinanza al ceto peschereccio convocato in apposita riunione il giorno 30.03.2012;
- VISTI:** gli artt. 16, 30, 56, 62, 65, 68, 80 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

ART. 1

Delimitazione ambito portuale di Porticello

L'ambito portuale di Porticello è compreso tra la linea che delimita il confine tra pubblico demanio marittimo e proprietà privata (evidenziata in rosso nell'allegato stralcio planimetrico – [all. 1](#) - che fa parte integrante della presente ordinanza) ed i moli di sopraflutto e sottoflutto, compresa l'area cantieristica delimitata in verde nell'allegato stralcio planimetrico.

La destinazione dei moli e delle banchine portuali è la seguente:

- **MOLO DI SOPRAFLUTTO o DIGA FORANEA:**
 - **Testata:** banchina destinata allo sbarco dei prodotti della pesca;
 - **Parte centrale:** unità da pesca di t.s.l. superiore a 10 tonn. - zona sbarco naufraghi previsto dal Piano di Emergenza per soccorso ad aeromobile incidentato in mare;
 - **Radice:** piccole unità da diporto – piccole unità da pesca di t.s.l. inferiore a 3 tonn..
- **MOLO DI SOTTOFLUTTO:**
 - **Testata:** unità da diporto e piccola pesca – zona riservata a unità navale della Guardia Costiera;
 - **Parte centrale:** unità da pesca di t.s.l. inferiore a 10 tonn.;
 - **Radice:** unità da pesca di t.s.l. inferiore a 10 tonn..
- **PENNELLO NORD-EST:**
 - **Lato nord:** unità da diporto e piccola pesca;
 - **Lato sud e testata:** unità da pesca di t.s.l. superiore a 25 tonn..
- **PENNELLO SUD-EST:**
 - **Lato est:** unità da pesca di t.s.l. superiore a 10 tonn. - zona sbarco naufraghi previsto dal Piano di Emergenza per soccorso ad aeromobile incidentato in mare;
 - **Lato ovest:** unità da pesca di t.s.l. inferiore a 10 tonn..
- **BANCHINA TRIZZANO':**
 - unità da pesca di t.s.l. superiori a 10 tonn.;
 - Porzione di banchina a sud destinata ad operazioni bunkeraggio a mezzo distributore fisso e specchio acqueo antistante evidenziato in giallo e nero.
- **BANCHINA MERCATO ITTICO:**
 - unità da diporto e piccola pesca ormeggiate all'andana.

ART. 2

Ormeggio della unità navali

Tutte le unità, di regola, ormeggiano di fianco. Nei moli e banchine più a ridosso del bacino portuale come il Molo di Sottoflutto, la Banchina Trizzanò, lato ovest Pennello Sud-Est, lato nord

Pennello Nord-Est, Banchina Mercato Ittico e radice Molo Sopraflutto, è consentito l'ormeggio di punta ove questo non determini incidenti.

Eventuali altre esigenze particolari per l'ormeggio potranno essere rappresentate al Comandante del Porto che fornirà le direttive del caso.

I Comandanti/Capibarca dei motopescherecci ormeggiati nel porto di Porticello dovranno assicurare presso l'armatore, la pronta reperibilità di una componente minima d'equipaggio in grado di garantire l'esecuzione di manovre su semplice disposizione verbale, anche comunicate telefonicamente o a mezzo VHF/FM,.

L'ormeggio non deve intralciare il transito e la manovra delle altre unità.

Il numero di cavi d'ormeggio utilizzato deve essere sufficiente allo scopo e non creare pericoli.

ART. 3

Accesso e sosta dei veicoli nell'ambito portuale

Nei moli di Sopraflutto e Sottoflutto, sui pennelli nord-est e sud-est è vietata la circolazione e la sosta di veicoli tranne quelli espressamente autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello per operazioni di imbarco/sbarco materiale e prodotti provenienti dalla pesca professionale, dalle unità navali ormeggiate.

Presso la banchina Mercato Ittico è vietata la sosta e la fermata a qualsiasi genere di veicolo. Sul predetto tratto di banchina è consentito il solo traffico veicolare dalla zona Scalo Vecchio in direzione di Piano Stenditore.

Nell'area portuale denominata Largo Trizzanò, la sosta veicolare è consentita nella porzione di area a ridosso della zona pedonale.

L'area demaniale marittima al centro dell'intero Largo Trizzanò, ed evidenziata in verde nello stralcio planimetrico, costituisce la carreggiata ed al suo interno è consentita la sola circolazione del traffico veicolare, fatta eccezione di occasionale interdizione del traffico, effettuata con apposita ordinanza.

L'area a ridosso del ciglio banchina, facente parte del Largo Trizzanò, ed evidenziata in giallo nello stralcio planimetrico allegato, è riservata alle operazioni portuali. Su tale area è vietata la sosta e la fermata di veicoli tranne quelli espressamente autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello per operazioni di imbarco e sbarco attrezzature e merci dalle unità navali ormeggiate.

Lungo il tratto di carreggiata in Largo Trizzanò, Largo Pescheria e sulla Banchina Mercato Ittico ove è consentita la circolazione dei veicoli, il limite di velocità massimo è di 30 Km/h. I conducenti dei veicoli dovranno osservare tutte le norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché usare particolare prudenza nella guida, tenendo conto delle obiettive condizioni di pericolosità nella circolazione portuale conseguenti alla particolare tipologia di attività che vi si svolgono e regolando, in ogni caso, la velocità in relazione alle condizioni meteorologiche, di visibilità ridotta ed in caso di traffico intenso.

ART. 4

Deposito di merce e materiale in area portuale

In caso di necessità temporanea, il deposito di attrezzi da pesca nelle banchine del porto di Porticello è consentito solo previa comunicazione da inoltrare al Comandante del Porto a cura dei Comandanti e/o armatori, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco/sbarco degli attrezzi e comunque per un periodo massimo di giorni 7 (sette).

Gli attrezzi da pesca dovranno essere appositamente segnalati tramite idonea cartellonistica plastificata saldamente fissata all'attrezzo, nella quale devono essere riportati il nome, numero d'iscrizione dell'unità d'appartenenza, tipologia di attrezzo, dimensioni e data di deposito dello stesso.

Gli attrezzi in argomento potranno essere depositati esclusivamente sulla banchina in prossimità del posto d'ormeggio dell'unità nella quale devono essere imbarcati/sbarcati, senza creare intralcio/ostacolo alle operazioni portuali o alla viabilità, salvo eventuali diverse determinazioni

dell'Autorità Marittima. Le reti dovranno essere appositamente sistemate e rizzate per evitare spostamenti accidentali e/o danni a terzi.

Le aree precedentemente occupate dovranno essere successivamente liberate, lasciate integre e prive di danni alla struttura e al piano di calpestio.

L'Autorità Marittima, qualora lo ritenga necessario per ragioni di polizia e di sicurezza, ha facoltà di far cessare, in qualunque momento e senza preavviso, l'occupazione delle aree di cui sopra; in tal caso i capobarca e/o gli armatori delle unità hanno l'obbligo di sgomberare a proprie spese le aree occupate rimettendole in pristino stato entro il termine stabilito e senza diritto di indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi fermo restando la facoltà di procedere d'ufficio, in caso di inerzia, provvedendo al recupero delle spese nei modi previsti dalla legge.

ART. 5

Esercizio di attività nell'ambito portuale

In tutto l'ambito portuale non è permesso l'esercizio di attività in genere che non siano espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima giusta quanto previsto dall'art. 68 del Codice della Navigazione.

ART. 6

Banchina destinata all'ormeggio di unità navale della Guardia Costiera

La porzione di banchina situata in prossimità della testata del molo di sottoflutto, evidenziata in rosso nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza, è riservata alle operazioni di ormeggio, disormeggio e sosta della motovedetta CP dipendente, nonché per la sistemazione logistica a mezzo di "modulo abitativo" Guardia Costiera.

Lo specchio acqueo antistante, è interdetto all'ormeggio di unità di qualsiasi tipo.

La porzione di banchina riservata alle operazioni dell'unità navale militare, è interdetta alla sosta dei veicoli, deposito merci ed ogni altra attività che non sia correlata con l'attività istituzionale del predetto mezzo navale.

E' consentito esclusivamente il transito pedonale nella porzione di banchina non transennata e nella parte di molo rialzato.

Per motivi di sicurezza il tratto di banchina sopradescritto ed il relativo specchio acqueo è sottratto all'uso pubblico, per cui qualunque utilizzo non autorizzato, verrà sanzionato penalmente quale "ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato" ai sensi dell'art.682 del Codice Penale.

ART. 7

Scalo di alaggio pubblico denominato "Scalo Vecchio"

Il tratto di area non banchinata del porto di Porticello, situato alla radice del pennello sud-est, meglio noto come Scalo Vecchio, è destinato al pubblico alaggio e varo di unità su carrello.

Il tratto di area meglio evidenziato in colore azzurro nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza, ed il relativo antistante specchio acqueo devono essere lasciati sgomberi al fine di consentire il libero svolgimento delle operazioni di alaggio e varo di unità a mezzo di carrello.

Coloro che intendono utilizzare l'area in questione per il compimento delle operazioni dovranno impegnare l'area solo per il tempo strettamente necessario per il compimento delle operazioni stesse, al termine di dette operazioni l'autoveicolo trainante ed il carrello dovranno essere spostati e parcheggiati all'esterno dell'area portuale, in modo da non intralciare il traffico veicolare e le attività che vi si svolgono.

ART. 8

Uso di autogru

Nel porto di Porticello sono consentite le operazioni di varo/alaggio mediante l'utilizzo di autogru previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello.

Le operazioni di varo/alaggio tramite autogru si possono effettuare presso le aree di cui al precedente articolo o, in relazione alle caratteristiche del mezzo navale, in altra locazione sita all'interno dell'ambito portuale ed espressamente autorizzata dall'Autorità Marittima. Le operazioni possono essere effettuate dopo aver accertato, eventualmente da parte di organo tecnico, su valutazione dell'Autorità Marittima ed a spese dell'interessato, la stabilità del mezzo stesso, in relazione al tipo di operazione da effettuarsi. Per ottenere l'autorizzazione, gli interessati dovranno presentare domanda in bollo all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, con allegata n°1 (una) marca da bollo (€ 14,62), indicando le generalità complete (nel caso di Ditte o Società: ragione sociale, sede legale, generalità complete del titolare o degli amministratori o comunque dei soci muniti di rappresentanza), domicilio, codice fiscale, caratteristiche dei mezzi che si intendono utilizzare.

Il richiedente dovrà essere in possesso di:

- certificato di collaudo dei mezzi di sollevamento e dei certificati di visita periodica dalla competente I.N.A.I.L. ai fini della prevenzione antinfortunistica (qualora previsti);
- dichiarazione di inizio/prosieguo attività (ex art. 68 Codice della Navigazione);
- documento di sicurezza, inviata alla A.S.P. competente per territorio;
- polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con particolare riferimento ai danni eventualmente arrecati alle strutture portuali o viarie.

Effettuati gli opportuni accertamenti, ai fini dei quali potrà essere richiesta eventuale documentazione aggiuntiva, l'Autorità Marittima procederà al rilascio dell'autorizzazione previa consegna al richiedente che firmerà per ricevuta ed accettazione delle clausole in essa contenute.

Le operazioni di varo/alaggio mediante l'uso delle autogru possono essere eseguite in giorni feriali dalle ore 06.00, e comunque non prima dell'alba, e sino ad un'ora prima del tramonto e con condizioni meteorologiche buone, in particolare in assenza di vento teso.

ART. 9

Lavori a bordo di unità ormeggiate in porto

Presso tutto l'ambito portuale e a bordo delle unità navali ivi ormeggiate, tutte le imprese che intendono effettuare tipologie di lavoro inerenti la manutenzione, riparazione, trasformazione o demolizione a bordo, dovranno osservare, oltre alla presente Ordinanza, quanto previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 272 del 27.07.99, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 151/I alla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9.08.99, nonché dalle leggi e/o regolamenti vigenti in materia di prevenzione di incendi e degli infortuni in genere. I lavori, non dovranno comunque:

- limitare, neppure temporaneamente, l'efficienza dei servizi di sicurezza delle unità;
- immobilizzare le navi, anche per brevi periodi di tempo, che devono essere sempre pronte a muovere per esigenze di sicurezza portuale;
- andare in contrasto con la sicurezza delle operazioni portuali/commerciali in atto.

Per lo sbarco dei motori è necessario ottenere il preventivo nulla osta dell'Autorità Marittima.

Almeno 48 ore prima dell'effettuazione dei lavori, il titolare dell'impresa esecutrice dovrà presentare all'Autorità Marittima e alla competente Azienda Unità Sanitaria Locale, una comunicazione (come da [all.2](#)) nella quale dovranno essere descritte luogo, natura e durata del lavoro. Alla stessa dovrà necessariamente essere allegato il "Documento di Sicurezza". Tale documento dovrà essere elaborato ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e, qualora operino più imprese, dovrà essere integrato a cura del titolare dell'impresa, dalle voci previste dall'articolo 38 del D.L. 272/99.

ART. 10
Lavori di carenaggio e pulitura delle unità in sosta in porto

A causa della mancanza di apposite aree portuali idonee allo scopo, presso tutto l'ambito portuale, con esclusione delle aree all'interno dei cantieri navali, sono vietati i lavori di carenaggio delle unità che comprendono, a titolo esemplificativo: pulitura, carteggiatura e pitturazione dell'opera viva e dello scafo, sostituzione zinchi e sostituzione eliche e simili.

Sono vietate, inoltre, le operazioni di lavaggio della carena con il metodo dell'idropulitura, la sabbiatura e l'uso della fiamma libera per operazioni di sverniciatura.

L'espressione "idropulitura" ricomprende tutte le operazioni che comportano l'utilizzo di acqua eventualmente associata a detergenti e/o materiali chimici che, a mezzo di compressori, viene diretta sulla superficie della carena dello scafo di una nave o su altre parti di esso.

ART. 11
Uso di fiamma in porto

Per l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli 9 e 10, è vietato l'uso di fonti termiche (miscela ossiacetilenica, fiamma ossidrica, saldatura elettrica e ad arco, operazioni di ossitaglio).

Sono esclusi da tale divieto, previo Nulla Osta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, i lavori classificati di "lieve entità" (Dispaccio n° DEM3/850 del 26/03/2002 del Ministero dei trasporti e della Navigazione), e precisamente:

Per le unità da pesca

- Sostituzione e/o riparazione dell'arco di poppa;
- Rivestimento opera morta;
- Sostituzione bracci rulli di poppa;
- Rivestimento della prua;
- Sostituzione e/o riparazione della ringhiera di prua e della passeggiata;
- Sostituzione albero di prua;
- Smontaggio e riparazione del verricello e gru di servizio;
- Saldatura occhi su opera morta;
- Montaggio e/o riparazione bighi;
- Sostituzione serbatoio acqua dolce per cucina;
- Sostituzione scivolo;
- Sostituzione delle staffe di fissaggio dei ganci/bitte;
- Lavori ai bottazzi e ai parabordi;
- Lavori ai servizi igienici;
- Lavori al salpancore;
- Lavori alle scalette in coperta;
- Lavori alle sistemazioni dei mezzi collettivi di salvataggio;
- Lavori alle antenne, alle luci, ai radar in controplancia.

Per le altre unità navali:

- Guardacorpi;
- Scalette per l'accesso ai ponti;
- Salpancore;
- Strutture di supporto delle luci della nave;
- Strutture di supporto delle imbarcazioni, zattere di salvataggio e battelli d'emergenza e gru di servizio;
- Passacavi;

- Bottazzi;
- Passerelle, parapetti, corrimani e ringhiere;
- Serbatoio d'acqua in coperta;
- Sfoghi d'aria in coperta;
- Specchio di poppa all'esterno;
- Rizzaggio merci e materiali in coperta;

Le operazioni inerenti i lavori di cui sopra, non potranno essere effettuate se non a conveniente distanza da altre navi e galleggianti (comunque non inferiore a 5 mt), o qualora siano a diretto contatto con spazi chiusi dell'unità o altre zone della stessa che possono presentare rischi di incendio o di esplosione per la presenza di sostanze combustibili e/o infiammabili nonché, in caso di avverse condizioni meteorologiche che possano influire sulla sicurezza degli operatori e della stessa imbarcazione. Per ogni saldatore in azione dovrà essere prevista la presenza di un altro operaio o membro dell'equipaggio in grado di utilizzare i prescritti mezzi antincendio. Dovrà inoltre essere verificata l'assenza di vapori o gas infiammabili, a cura del responsabile dell'esecuzione dei lavori (ferma restando la sussistenza del certificato di *"Non pericolosità"* rilasciato dal chimico del porto), nell'area interessata dalla lavorazione, la quale dovrà risultare sgombra da qualsiasi materiale combustibile; eventuali pavimenti in materiale combustibile dovranno essere protetti da lamiere speciali o altro materiale incombustibile. Al termine dei predetti lavori, la zona adiacente la lavorazione dovrà essere irrorata con acqua ed attentamente ispezionata. Tutte le attrezzature utilizzate per le lavorazioni dovranno essere dotate di dispositivi previsti dalla normativa di sicurezza vigente.

Esclusivamente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, classificati di *"lieve entità"*, il titolare dell'impresa esecutrice dei lavori ovvero il titolare dell'impresa capocommessa potrà ottenere il rilascio del Nulla Osta da parte dell'Autorità Marittima, attraverso la *"procedura semplificata standardizzata"*, così come contemplato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e dal Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81.

Il rilascio del Nulla Osta con procedura semplificata per i lavori con uso della fiamma di *"lieve entità"*, a bordo delle unità ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Porticello, prevede che all'Autorità Marittima competente sia presentata la seguente documentazione almeno 48 ore prima dell'esecuzione dei lavori:

- Istanza (vedasi [all. 3](#) alla presente Ordinanza) in carta legale, con allegata n°1 (una) marca da bollo (€ 14,62), nella quale dovranno essere descritte e specificate natura e durata del lavoro, denominazione dell'impresa/ditta che lo eseguirà, descrizione dei locali nei quali verrà usata la fonte termica ed il nominativo della persona esperta responsabile dell'operazione;
- Documento di Sicurezza completo delle indicazioni relative al coordinamento tra due o più ditte contestualmente presenti che effettuano i lavori a bordo dell'unità nonché tra le ditte e il personale di bordo, o, in alternativa, redatto conformemente al Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n° 106 e al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n° 81, e successive modifiche e/o integrazioni;
- Certificato di *"Non pericolosità"*, rilasciato dal chimico del porto;
- Dichiarazione dell'armatore/comandante dell'unità ormeggiata in porto, resa ai fini del rilascio del nulla osta ai lavori, con uso della fiamma a bordo, del tipo a *"minore entità"*;
- Piano di lavoro e di prevenzione del *"datore di lavoro"*, che rientra in una delle figure di seguito specificate:
 - il titolare della ditta/impresa che opera a bordo;
 - il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali;
 - il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi;
 - qualora i lavori siano eseguiti da più società/ditte, l'armatore o il comandante della nave designa l'impresa capo-commessa, il cui titolare nomina il responsabile tecnico dei lavori a bordo ed elabora il *"Documento di sicurezza"*.

ART. 12
Obbligo dei Comandanti di navi ormeggiate in porto

Fermo restando l'obbligo di osservare tutte le precedenti prescrizioni riguardanti la sicurezza in porto, i comandanti delle navi presenti in porto, sia nazionali che estere, hanno comunque l'obbligo:

- a) di mantenere in efficienza e in stato di pronto intervento gli impianti e i servizi di bordo per la rivelazione e l'estinzione di incendi, assicurando un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo;
- b) manifestandosi un principio di incendio a bordo o situazioni di emergenza in genere, di avvisare l'Autorità Marittima nel modo più sollecito;
- c) di astenersi dal compiere a bordo lavori di qualunque genere che comportino l'immobilizzazione, sia pure per breve tempo, delle navi stesse qualora queste si trovino ormeggiate al di fuori di Cantieri navali. Nell'eventualità che si rendessero indispensabili alcuni degli anzidetti lavori, i Comandanti delle navi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Autorità Marittima;
- d) di sospendere i lavori ogni qualvolta riscontrassero trascuratezza da parte delle ditte incaricate dei lavori, ed in genere al manifestarsi di qualsiasi inconveniente e/o pericolo, dandone immediata comunicazione all'Autorità Marittima;
- e) di consentire, quando sia richiesto dal Comando del Porto, che sulle navi abbiano luogo esercitazioni antincendio a mezzo dei Vigili del Fuoco e delle squadre ausiliarie antincendio.

ART. 13
Riprese in porto

E' fatto divieto a chiunque di eseguire riprese fotografiche e cinematografiche e rilievi di qualsiasi genere (a vista, geodetici, fotogrammetrici, idrografici, etc..) riguardanti il porto di Porticello, nonché gli immobili e le opere di interesse militare, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello.

ART. 14
Divieti particolari

Nello specchio acqueo portuale compreso tra le opere foranee e davanti l'imboccatura è vietato:

- posizionare reti o collocare attrezzi da pesca ed effettuare immersioni subacquee ed effettuare qualunque tipo di pesca, anche sportiva;
- dare fondo all'ancora o sostare alla deriva con motore spento;
- svolgere qualunque genere di attività che possa risultare d'intralcio alla libera praticabilità delle rotte di avvicinamento e del canale d'accesso al porto, salva espressa deroga concessa dall'Autorità Marittima, per circostanze particolari;
- ormeggiarsi o sostare nei punti prospicienti gli scali di alaggio sia pubblici che in concessione, al fine consentire in sicurezza le operazioni di alaggio e varo;
- navigare con l'ausilio dell'apparato radar, che dovrà essere spento per tutta la durata di permanenza dell'unità all'interno del porto;
- navigare ad una velocità superiore ai 5 nodi;
- navigare con la propulsione velica;
- mettere in opera ormeggi fissi e/o corpi morti, gavitelli e boe, anche a mezzo di ganci o anelli a terra che saranno rimossi coattivamente a carico degli interessati in caso di mancanza di regolare atto concessorio rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, a meno che non si tratti di arredi portuali predisposti dall'Autorità;
- le evoluzioni con scooter acquatici, uso di tavole a vela con o senza l'ausilio della vela, uso di tavole da surf, uso di pattini, jole, mosconi, ed altri natanti similari.
- ogni altra attività, come regate veliche, sci nautico, attività sportiva in ambito portuale (giocare al pallone, etc.), o altre attività che siano d'intralcio al normale traffico, per lasciare e/o

raggiungere l'ormeggio, o non connesse direttamente con il traffico marittimo, a meno di specifica autorizzazione dal parte della locale Autorità Marittima;

- effettuare prove di macchine, lavori a bordo particolarmente rumorosi stando agli ormeggi. Tali prove possono effettuarsi esclusivamente presso il Molo di Sopraflutto, previa comunicazione, anche verbale, all'Autorità Marittima, al fine di evitare quanto più possibile inquinamento acustico ed emissione gas di scarico da parte delle unità navali ormeggiate;
- lavare e cernere il pescato di qualsiasi specie, a meno che ciò non avvenga in locali adeguati e sempre che l'operazione sia conforme a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria; in particolare, per ovvi motivi di carattere igienico-sanitario, non può essere utilizzata l'acqua prelevata dallo specchio acqueo portuale;
- gettare nelle acque portuali scarti o rimanenze del pescato;
- accendere fuochi;
- fare il bagno;
- l'uso di detersivi e di sostanze simili per il lavaggio delle unità ormeggiate e degli autoveicoli in sosta sulle banchine;
- depositare in banchina fusti di olio, cavi di ormeggio, spezzoni di catena e altro materiale di scarto derivante dalla manutenzione delle unità;
- salire a bordo di unità navali di cui non si sia proprietari o membri d'equipaggio o guardiani, salvo il diritto di passaggio a favore di soggetti che debbano legittimamente recarsi a bordo di unità affiancate, non altrimenti raggiungibili o per motivi di sicurezza.

ART. 14

Norme sanzionatorie

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca diverso o più grave illecito, ai sensi:

- degli artt.1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- del Decreto Legislativo n. 4/2012 del 9.1.2012, nel caso di violazioni in materia di pesca;
- del Codice della Strada nel caso vengano violate le norme inerenti la viabilità portuale;
- del Titolo IV del D.L. 272/99 per quanto attiene le norme antincendio;
- delle pertinenti leggi applicabili in relazione ai casi di inquinamento marino e deposito rifiuti.

I trasgressori inoltre saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza della propria inadempienza.

ART. 15

Disposizioni finali

L'Amministrazione Civica di Santa Flavia è invitata ad apporre, ove mancante, idonea segnaletica stradale, verticale e orizzontale, indicante le zone ove vige il divieto di sosta e di circolazione tranne che per i veicoli espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima, nonché dei limiti di velocità di cui all'articolo 2 della presente ordinanza.

Le disposizioni della presente ordinanza abrogano le ordinanze nn.14/94, 05/97, 09/99, 08/02, 14/02, 10/03, 05/2008, 25/2011 emanate da questo Ufficio Circondariale Marittimo.

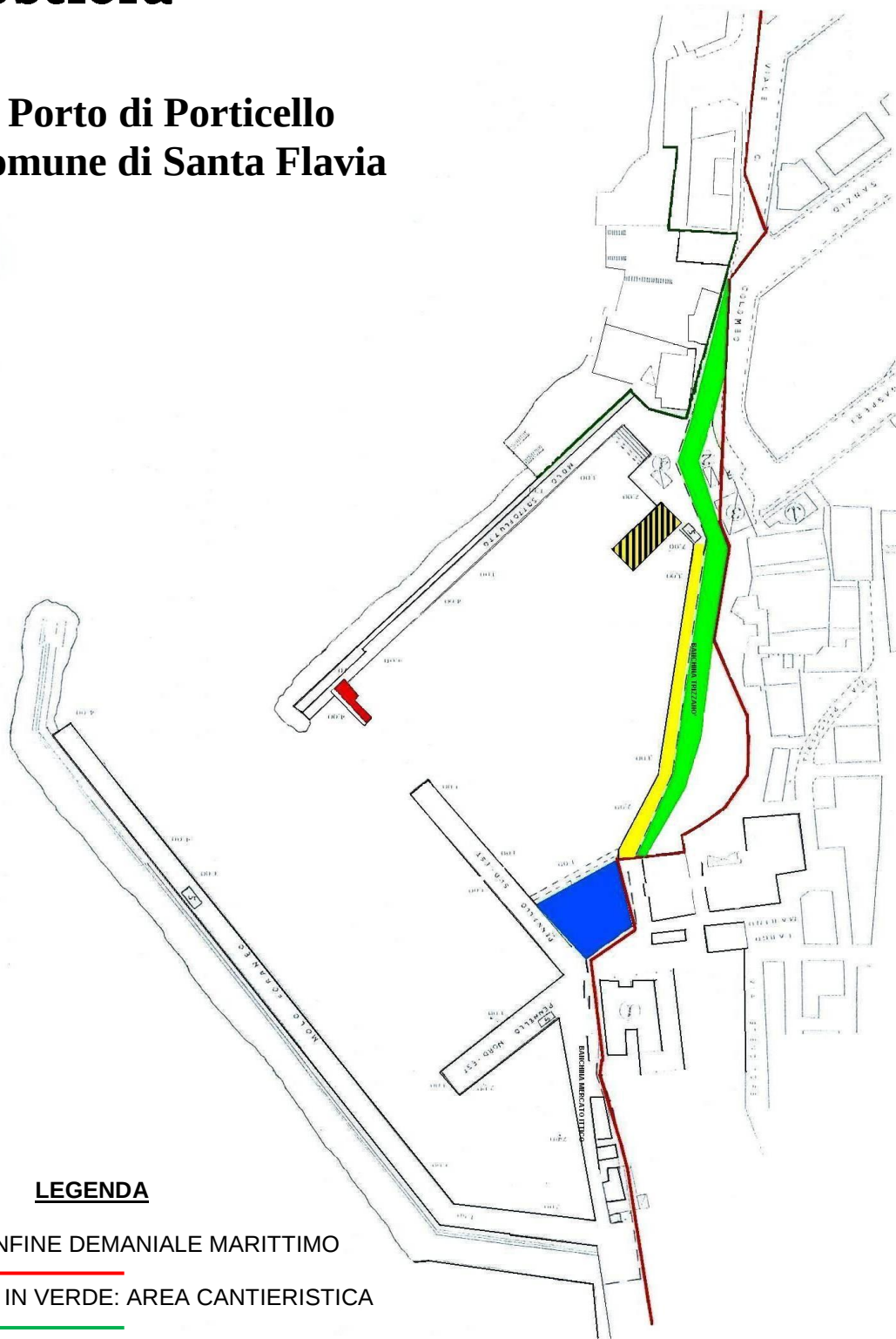
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui diffusione sarà assicurata mediante pubblicazione all'Albo d'Ufficio, trasmissione via mail alle cooperative di pesca e inserimento sul sito web dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello www.porticello.guardiacostiera.it.

La presente ordinanza entra in vigore a far data dal 15.04.2012 .-

Porticello, **04.04.2012**

F.to IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Silviamaria MALAGRINO'

**Porto di Porticello
Comune di Santa Flavia**



LEGENDA

LINEA ROSSA: CONFINE DEMANIALE MARITTIMO

ZONA DELIMITATA IN VERDE: AREA CANTIERISTICA

AREA EVIDENZIATA IN GIALLO: RISERVATA ALLE OPERAZIONI PORTUALI

AREA GIALLO E NERO: DESTINATA ALLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO

AREA EVIDENZIATA IN VERDE: CARREGGIATA LARGO TRIZZANO'

AREA EVIDENZIATA IN AZZURRO: SCALO DI ALAGGIO PUBBLICO

AREA EVIDENZIATA IN ROSSO: RISERVATA UNITA' NAVALE GUARDIA COSTIERA

**All'Ufficio Circondariale Marittimo
Porticello**

**COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI A BORDO
(SENZA L'AUSILIO DI FONTI TERMICHE)**

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il ____/____/____ e residente a _____ (____) in Via _____ n° _____ telefono ____/____ in qualità di (barrare la voce che interezza):
☐ titolare dell'impresa – capo commessa _____;
☐ comandante della nave;
☐ armatore della nave.

COMUNICA

a codesta Autorità Marittima che verranno eseguiti a bordo dell'unità _____ iscritta al n. _____ ☐ dei RR.NN.MM. e GG. / ☐ delle Matricole di _____ t.s.l. _____ attualmente ormeggiata presso _____, dei seguenti lavori:

DICHIARA

la ditta incaricata dei lavori è (in caso di più ditte indicare la ditta capo commessa designata dall'armatore/comandante): _____;

-che i lavori ☐ non immobilizzano la nave;

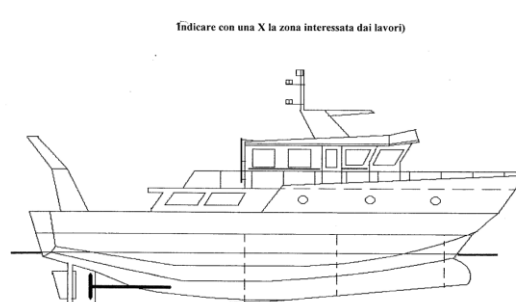
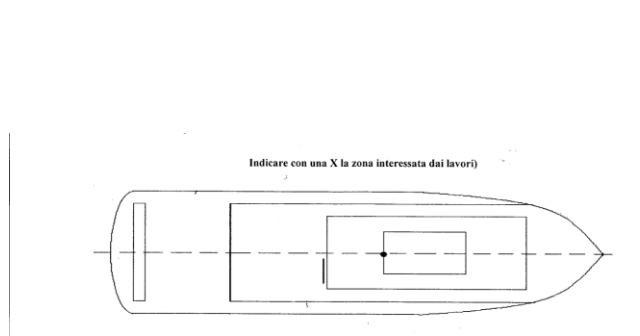
-che i lavori ☐ non comportano modifiche al progetto originale dello scafo;

-di conoscere ed osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/'08, D.Lgs. 271/'99, D.Lgs. 272/'99, e di sicurezza in genere, e di cui all'Ordinanza n°04/2012 del 04.04.2012, e successive modifiche ed integrazioni;

il volume dello scafo interessato ai lavori non presenta pericoli in relazione all'esecuzione dei lavori programmati, e sono state effettuate le operazioni di bonifica necessarie all'esecuzione dei medesimi.

Documentazione allegata:

- ☐ "Documento di Sicurezza" elaborato ai sensi della Legge n. 81 del 2008;
- ☐ Comunicazione lavori presentata alla competente Azienda Unità Sanitaria Locale.



Porticello, li _____

(IL COMANDANTE/ARMATORE DELLA NAVE)*

(il titolare dell'impresa che esegue i lavori – Capo commessa)

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA INCARICATA/CAPO COMMESSA

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della
ditta _____

DICHIARA:

il responsabile tecnico dei lavori a bordo è: _____;

-di aver predisposto il documento di sicurezza in conformità al D.Lgs. 272/'99 ed al D.Lgs. 81/'08, che è stato inviato alla A.S.P. competente per territorio;

di aver concertato con il comandante/armatore dell'unità ogni utile azione e scambiato ogni informazione necessaria all'esecuzione in perfetta sicurezza e regola d'arte dei lavori.

- di conoscere ed osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/'08, D.Lgs. 271/'99, D.Lgs. 272/'99, e di sicurezza in genere, e di cui all'Ordinanza n°04/2012 del 04.04.2012, e successive modifiche ed integrazioni.

Si allega:

- progetto dell'intervento (in caso di modifiche al progetto originario dello scafo) vistato dall'Ente tecnico.

Porticello, _____

Il titolare dell'impresa

Il sottoscritto _____ in qualità di responsabile tecnico dei lavori, preso atto dell'istanza di cui sopra, si impegna a garantire il rispetto delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche e di buona tecnica in genere, nonché le prescrizioni eventualmente impartite dall'Autorità Marittima.

Porticello, _____

Il responsabile dei lavori

All'Ufficio Circondariale Marittimo di
Porticello
Sezione Tecnica

ISTANZA PER IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA AD EFFETTUARE LAVORI CON FONTI TERMICHE CON LA PROCEDURA SEMPLIFICATA E STANDARDIZZATA

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il __/__/____ e residente a _____ (____) in Via _____ n° _____ telefono ____/____ in qualità di (barrare la voce che interessa):

- ☐ titolare dell'impresa – capo commessa _____;
- ☐ comandante della nave;
- ☐ armatore della nave.

CHIEDE

a codesta Autorità Marittima il rilascio del Nulla-Osta all'esecuzione a bordo dell'unità _____ iscritta al n. _____ ☐ dei RR.NN.MM. e GG. / ☐ delle Matricole di _____ t.s.l. _____ attualmente ormeggiata presso _____, dei seguenti lavori mediante uso della fonte termica _____

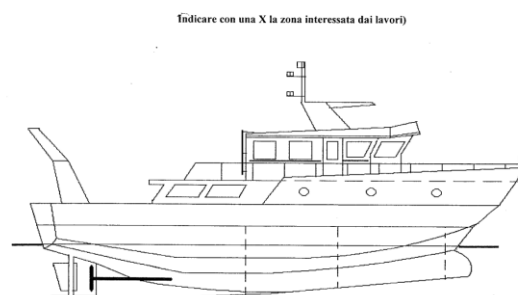
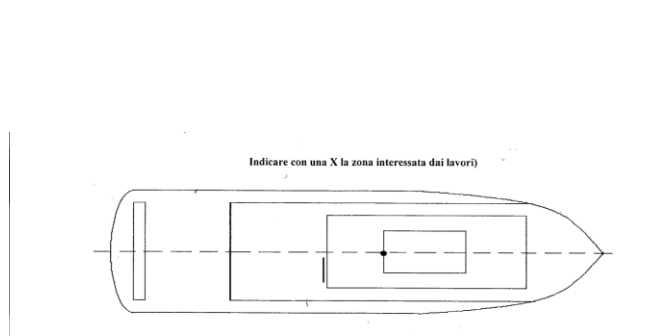
_____:

Tipo A – Lavori in ambienti esterni: ☐ SI - ☐ NO

- ☐ Lavori esteri alla struttura dell'unità (fasciame, coperta, castello);
- ☐ Lavori di sostituzione degli zinchi (in zone non attigue a zone pericolose);
- ☐ Altro: _____.

Tipo B – Lavori in ambienti interni “semi-chiusi”: ☐ SI - ☐ NO

- ☐ Sostituzione serbatoio acqua dolce per cucina;
- ☐ Altro: _____.



nei locali evidenziati nell'allegata planimetria ove sono specificate le posizioni dei previsti lavori e le relative vie di fuga.

Durata presunta: giorni lavorativi _____.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA QUANTO SEGUE:

- Di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni di cui all'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello n.04/2012 in data 04.04.2012, e successive modifiche ed integrazioni;
- Di rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione ed assicurazione del lavoro, nonché di essere regolarmente iscritto all'IPSEMA/INPS;
- Di allegare il certificato di "non pericolosità" rilasciato dal consulente chimico del porto di _____ Dott. _____ in data ____/____/____;
- Di essere a conoscenza, ed in regola, con le norme contenute nel D.Lgs. 271/'99, nel D.Lgs. 272/'99, nel D.Lgs. 81/'08, e di sicurezza in genere, e successive modifiche ed integrazioni;
- Che la persona esperta, responsabile dell'operazione, è il Sig. _____;
- Che i lavori saranno eseguiti ☐ dalla ditta _____ / ☐ da personale addestrato di bordo, sotto la diretta e continua sorveglianza del responsabile dei lavori designato opportunamente dal comando di bordo e/o dell'impresa (capo commessa);
- Che gli impianti e l'organizzazione antincendio di bordo ☐ sono / ☐ non sono in efficienza ed in grado di entrare immediatamente in azione;
- Che la nave ☐ è / ☐ non è pronta a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza o necessità;
- Carico esistente a bordo (natura) _____;
- Carichi infiammabili, esplosivi o comunque pericolosi esistenti a bordo _____;
- Che durante l'uso di fiamma non verranno effettuate altre operazioni commerciali incompatibili o che interferiscono con le lavorazioni a caldo;
- Che non sarà fatto uso di fiamma, o comunque di mezzi di lavoro che provochino fonti di calore (fonti termiche), su parti a contatto con materiali infiammabili, combustibili o pericolosi, di depositi e serbatoi che, anche se vuoti, abbiano contenuto prodotti pericolosi;
- Che ☐ è stato / ☐ non è stato predisposto un sistema di ventilazione in grado di garantire nell'ambiente, per tutta la durata dei lavori, idonee condizioni in termini di ricambio d'aria, concentrazione di ossigeno e temperatura;
- Che ☐ sono / ☐ non sono messe a disposizione, per una rapida evacuazione in caso di emergenza, oltre allo scalandrone in dotazione alla nave, altre passerelle di adeguata robustezza e sicurezza;
- Di aver presentato in data ____/____/____ alla competente Azienda Sanitaria Provinciale il "Documento di Sicurezza" previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza;
- ☐ è / ☐ non è prevista per tutta la durata dei lavori la presenza di n. ____ persone addestrate a svolgere il servizio di prevenzione e lotta antincendio _____ (generalità);
- Sul luogo di lavoro ove si usa la fiamma (fonte termica) sono previsti i seguenti presidi antincendio:
 - N. ____ estintori portatili di tipo _____;
 - N. ____ coperte ignifughe;
 - N. ____ manichette o nappi flessibili, derivate da impianto antincendio in stand-by;
 - N. ____ altro (specificare) _____.
 - Le vie di fuga per gli operatori saranno mantenute sempre disponibili ed illuminate;
 - In ogni locale o zona ove si usa la fiamma, il persona dell'equipaggio addestrato a svolgere il servizio di prevenzione antincendio, o altro personale autorizzato dall'Autorità Marittima, dotato di apposita attrezzatura di estinzione incendi presterà servizio;
 - I lavori effettuati in locali chiusi o angusti saranno sempre assistiti dall'esterno;
 - Dell'inizio e della fine di ogni lavoro sarà data comunicazione al responsabile tecnico dei lavori a bordo;
 - Per i lavori da effettuarsi su parti coibentate o rivestite sarà preventivamente rimossa la coibentazione o il rivestimento;
 - Si atterrà a quanto previsto all'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello n. _____ in data _____, e successive modifiche ed integrazioni;
- Infine dichiara sotto la propria personale responsabilità che quanto sopra indicato corrisponde alle condizioni della nave all'istante, e che, qualora dette condizioni variassero prima dell'inizio dei lavori con "fonti termiche", gli stessi, previa comunicazione all'Autorità marittima, NON saranno effettuati. Dichiara altresì di essere a conoscenza delle conseguenze penali per le eventuali dichiarazioni false e mendaci espresse con la presente richiesta.

CHIEDO

di poter effettuare i lavori con la "procedura semplificata" di cui all'art. 46 e succ. del D.L.vo n. 272/'99, e successive modifiche e/o integrazioni, considerando che le operazioni che dovrò effettuare rientrano nella tipologia delle attività dei lavori di "lieve entità", a basso rischio, previsti dall'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello n° 04/2012 del 04.04.2012, e successive modifiche ed integrazioni.

Porticello, lì ____/____/____

(IL COMANDANTE DELLA NAVE/ARMATORE)

(il titolare dell'impresa che esegue i lavori – Capo commessa)

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA INCARICATA/CAPO COMMESSA

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della
ditta _____

DICHIARA:

il responsabile tecnico dei lavori a bordo è: _____;

- di aver predisposto il documento di sicurezza in conformità al D.Lgs. 271/'99, D.Lgs. 272/'99 ed al D.Lgs. 81/'08, che è stato inviato alla A.S.P. competente per territorio;
- di aver concertato con il comandante/armatore dell'unità ogni utile azione e scambiato ogni informazione necessaria all'esecuzione in perfetta sicurezza e regola d'arte dei lavori.
- di conoscere ed osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/'08, D.Lgs. 271/'99, D.Lgs. 272/'99, e di sicurezza in genere, e di cui all'Ordinanza n° 04/2012 del 04.04.2012 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, e successive modifiche ed integrazioni.

Si allega:

progetto dell'intervento (in caso di modifiche al progetto originario dello scafo), vistato dall'Ente tecnico.

Porticello, __/__/____

Il titolare dell'impresa

Il sottoscritto _____ in qualità di responsabile tecnico dei lavori, preso atto dell'istanza di cui sopra, si impegna a garantire il rispetto delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche e di buona tecnica in genere, nonché le prescrizioni eventualmente impartite dall'Autorità Marittima.

Porticello, __/__/____

Il responsabile dei lavori
